

Allegato n.2

COMITATO DEI MINISTRI PER LE OPERE STRAORDINARIE NEL  
L'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE.

Estratto del verbale della riunione del 17 novembre 1967

Il giorno 17 novembre 1967 alle ore 10.30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito presso la sede di Via Boncompagni n.30, il Comitato dei Ministri per le opere straordinarie nell'Italia Settentrionale e Centrale sotto la Presidenza dell'On. Giulio PASTORE, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord.

Sono presenti:

- L'On. Dr. Giovanni PIERACCINI, Ministro del Bilancio;
- L'On. Dr. Giulio ANDREOTTI, Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato;
- L'On. Sen. Avv. Prof. Giacinto BOSCO, Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale;
- L'On. Avv. Dario ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
- L'On. Carlo DONAT CATTIN, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Partecipazioni Statali;
- L'On. Sen. Avv. Eugenio GATTO, Sottosegretario di Stato al Ministero del Tesoro;
- L'On. Avv. Luigi GIGLIA, Sottosegretario di Stato al Ministero dei Lavori Pubblici;

./.

- L'On. Avv. Giovanni GIOIA, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Finanze;
- L'on. Dr. Adolfo SARTI, Sottosegretario di Stato al Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
- Il Dr. Alfredo BERZANTI, Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- L'On. Sen. Renato CHABOD, Assessore della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- Il Dr. Guido RAFFAELLI, Assessore sostituto alla Presidenza della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

L'ordine del giorno reca:

1. Comunicazione del Presidente;
2. Applicazione dei limiti previsti dall'art.9 della legge n.614 per i territori montani, sulla base della precedente delibera del Comitato dei Ministri del 27 luglio 1967;
3. Formulazione dei criteri per l'attuazione del piano per la realizzazione coordinata degli interventi straordinari, previsti dalla legge 22 luglio 1966, n.614 nei settori dell'industria (art.5) e del turismo (artt.6 e 12) con gli interventi a carattere ordinario.
4. Approvazione di varianti di opere.

Assume la funzione di Segretario il Dr. Vincenzo SCOTTI, Segretario Generale del Comitato dei Ministri.

Il Presidente apre la seduta con le comunicazioni di cui al punto 1. dell'ordine del giorno.

## o m i s s i s

In relazione al punto 3 dell'ordine del giorno il Presidente espone quanto segue:

"Sulla base del disposto dell'art.1 della legge 22 luglio 1966, n.614, il Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dello stesso articolo, sentiti le proposte delle Regioni a statuto speciale ed i pareri dei Comitati Regionali per la Programmazione Economica, ha proceduto, in data 27 luglio 1967, alla formulazione della proposta di delimitazione delle zone depresse dell'Italia centrale e settentrionale. Tale proposta è stata approvata dal CIPE nella sua riunione del 31 luglio 1967.

Sempre secondo il disposto del ricordato art.1 secondo comma, è in corso di elaborazione, sul la base delle indicazioni del programma economico nazionale, il piano pluriennale per la realizzazione coordinata, nelle zone depresse e nei territori montani dell'Italia centrale e settentrionale, degli interventi straordinari, previsti dalla legge n.614, con quelli a carattere ordinario, per il periodo 1967-70.

Ciò premesso, al fine di evitare che l'attesa dell'approvazione del suddetto piano possa rivelarsi pregiudizievole allo sviluppo delle zone depressive e dei territori montani del Centro-Nord, ri

./.

tardando le decisioni di investimento, l'On.le Comitato, in analogia a quanto fatto dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno che, nella sua seduta del marzo 1966, formulò per il settore industriale il piano di coordinamento al fine di non bloccare o ritardare ulteriormente le decisioni di investimento, è pregato di voler esaminare l'opportunità di procedere alla formulazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della legge n.614, dei criteri per l'attuazione del piano stesso per la parte relativa alle agevolazioni di cui all'art.5 della stessa legge.

Nel fare questo, l'On.le Comitato è altresì pregato di voler considerare, per quanto possibile, la necessità e la opportunità che tali criteri assumano come base i criteri vigenti per la concessione delle agevolazioni industriali, previste dalla legge 30 luglio 1959, n.623, e successive modificazioni e integrazioni, stabiliti dal Comitato Interministeriale previsto dall'art. 5 della stessa legge, sulla base delle direttive fissate dal CIPE e delle delibere del CICR in materia di credito agevolato.

Tutto ciò premesso, l'On.le Comitato è pregato di voler esaminare le seguenti proposte al fine di pervenire alla formulazione della proposta da presentare al CIPE.

L'intervento straordinario nel settore industriale previsto per i territori depressi del Centro-Nord dall'art.5 della legge 22 luglio 1966, n.614 e, per i territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n.991 e successive modificazioni ed aggiunte, dall'art.4 della legge 15 febbraio 1967, n.38, si dovrà svolgere secondo le seguenti linee:

- a) valorizzazione delle risorse naturali;
- b) impianto di iniziative industriali collegate alla trasformazione dell'agricoltura ed alla razionale utilizzazione del patrimonio forestale;
- c) potenziamento ed espansione di industrie manifatturiere corrispondenti alle vocazioni settoriali e alla disponibilità e qualificazione di manodopera delle singole zone e di quelle ad esse contermini;
- d) realizzazione di iniziative idonee a favorire specifici processi di riconversione dell'occupazione industriale;
- e) impianto di attività industriali che consentano, per le caratteristiche economiche e tecnologiche, un reinserimento delle zone depresse e dei territori montani in un sistema economico di tipo moderno.

Tenuto conto del carattere di propulsione che l'intervento straordinario attribuisce all'azione nel settore industriale, si richiama l'attenzione dell'On.le Comitato sull'opportunità che venga riconosciuta la priorità e siano concesse le massime agevolazioni a:

- a) le unità industriali che si localizzano in conformità alle linee di sviluppo programmatiche previste dalla programmazione economica nazionale ed alle indicazioni dei piani di sviluppo delle regioni costituite e degli schemi regionali di sviluppo;
- b) le iniziative ad elevato impiego di manodopera.

Si richiama l'attenzione dell'On.le Comitato sull'opportunità che, nell'applicazione degli interventi previsti dalla legge n.614 vengano acquisiti, per quanto possibile, i criteri fissati dal Comitato Interministeriale previsto dall'art.5 della ricordata legge n.623 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle direttive fissate dal CIPE in ordine ai criteri di incentivazione ed alla suddivisione del territorio nazionale in cinque zone a differente grado di evoluzione economica e con diverse esigenze di riequilibrio fra popolazione e risorse nonchè delle delibere adottate dal CICR in materia di credito agevolato.

Sulla base di quanto sopra viene proposta all'attenzione dell'On.le Comitato la seguente articolazione degli incentivi alle iniziative industriali.

1^ ZONA: LAZIO, UMBRIA E MARCHE

Soggetti

Possono usufruire dei finanziamenti le medie e piccole imprese industriali che abbiano un ca

pitale investito (immobilizzazioni più capitale circolante) in ogni singola unità produttiva (stabilimento), sino a 3 miliardi di lire e un numero di dipendenti non superiore a 500 unità.

Il limite di 500 unità è da intendersi in senso indicativo e non tassativo, tenendo conto della struttura del mercato del lavoro e del grado di occupazione delle singole zone; in ogni caso, è ammessa una deroga al limite stesso per l'ampliamento e l'ammodernamento delle industrie tessili.

#### Limiti di finanziamento

I finanziamenti saranno ammessi all'agevolazione sino al limite massimo del 70% delle spese necessarie alla realizzazione dei progetti ivi comprese, nel limite del 30% di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura dalla produzione.

In ogni caso, il finanziamento non potrà superare i 500 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali e per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di quelli preesistenti. Tale limite è elevabile ad un miliardo, con motivata deliberazione, per iniziative di particolare interesse ai fini dello sviluppo economico delle zone depresse e dei territori montani.

Nel progetto per il quale viene chiesto il finanziamento, l'acquisto di macchinari ed attrezzature deve rappresentare, in linea di massima, una quota non inferiore al 25% della spesa prevista per l'intero programma di investimento.

#### Tasso di interesse

Il tasso di interesse, per le zone depresse ed i territori montani del Lazio, dell'Umbria e delle Marche, è determinato nella misura del 4% annuo posticipato comprensivo di ogni onere e spese di istruttoria.

E' posta a carico della legge n.614 la differenza tra l'onere derivante dall'applicazione del suddetto tasso del 4% e quello connesso all'applicazione del tasso previsto dalla legge n.623 del 30 luglio 1959 e successive modificazioni e integrazioni.

Le iniziative che, per ubicazione territoriale, tipologia e caratteristiche economiche, non siano considerate ammissibili ai fini dell'intervento della legge n.614, potranno fruire, se ne ricorrono i requisiti, delle agevolazioni previste dalla legge n.623 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Durata

I finanziamenti sono concessi per una durata



ta non superiore ai 10 anni.

2^ ZONA: TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA e VENETO

Soggetti

Possono fruire dei finanziamenti agevolati le medie e piccole imprese che si trovino nelle condizioni già indicate per la prima zona.

Limiti di finanziamento

Per le zone depresse ed i territori montani della Toscana, dell'Emilia-Romagna e del Veneto, valgono gli stessi limiti di finanziamento stabiliti per la prima zona.

Tasso

Il tasso di interesse, per le zone depresse ed i territori montani della Toscana, dell'Emilia Romagna e del Veneto è determinato nella misura del 4,50% annuo posticipato, comprensivo di ogni onere e spese di istruttoria.

E' posta a carico dei fondi della legge 614 la differenza fra l'onere derivante dall'applicazione del suddetto tasso del 4,50% e quello connesso all'applicazione del tasso previsto dalla legge n.623 del

30 luglio 1959 e successive modificazioni e integrazioni.

Le iniziative che per ubicazione territoriale, tipologia e caratteristiche economiche non siano considerate ammissibili ai fini dell'intervento della legge n.614, potranno fruire, se ne ricorrono i requisiti, delle agevolazioni previste dalla legge 623 e successive modificazioni ed integrazioni.

Resta salva l'applicazione, ai territori del Polesine indicati dall'art.1 della legge 20 dicembre 1961, n.1427, del tasso di interesse nella misura del 4% posta a carico dei fondi della legge n.623 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Durata

I finanziamenti sono concessi per una durata non superiore ai 10 anni.

#### 3<sup>a</sup> ZONA: PIEMONTE, LOMBARDIA E LIGURIA

#### Agevolazioni a carico della legge n.614.

#### Soggetti e limiti dei finanziamenti

Le piccole e medie imprese che si trovino nelle condizioni indicate per le prime zone, possono fruire delle agevolazioni con i seguenti limiti:

- per le nuove iniziative

Sono ammesse ai benefici le nuove iniziative con investimenti fissi non superiori a 500 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato potrà essere concesso fino ad un limite massimo di 250 milioni di lire, fermo restando che in nessun caso il finanziamento potrà superare il 70% delle spese necessarie alla realizzazione dei progetti. Rimangono valide le disposizioni, riferite alle precedenti zone, riguardanti le scorte ammissibili al finanziamento agevolato.

Il tasso di interesse è fissato nell'ordine del 4,50% posticipato comprensivo di ogni onere e spese di istruttoria.

La legge n.614 pone a carico dei propri fondi la differenza fra gli oneri derivanti dalle suddette disposizioni ed i finanziamenti che sarebbero consentiti sulla base delle norme di regolamentazione della legge n.623 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le iniziative che, per ubicazione territoriale, tipologia e caratteristiche economiche, non siano considerate ammissibili ai fini dell'intervento della legge n.614, potranno fruire, se ne ricorrono i requisiti, delle agevolazioni previste dalla legge n.623 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Per gli ampliamenti ed ammodernamenti

Sono ammesse ai benefici le piccole e medie aziende che si trovino nelle condizioni indicate per la prima zona.

Il finanziamento a tasso agevolato, da concedere nella misura massima del 70% delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti, non potrà superare i 250 milioni di lire.

Il tasso di interesse è stabilito nella misura del 4,50% annuo posticipato, comprensivo di ogni onere e spese di istruttoria.

La legge n.614 pone a proprio carico la differenza fra gli oneri derivanti dall'applicazione delle suddette misure e quelli previsti dalle disposizioni della legge n.623 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le iniziative che, per ubicazione territoriale, tipologia e caratteristiche economiche, non siano considerate ammissibili ai fini dell'intervento della legge n.614, potranno fruire, se ne ricorrono i requisiti, delle agevolazioni previste dalla legge n.623 e successive modificazioni ed integrazioni.

Durata

I finanziamenti sono concessi per una durata non superiore ai 10 anni.

#### 4^ ZONA: REGIONI DEL NORD A STATUTO SPECIALE

Circa le agevolazioni da concedere nelle aree depresse di questa zona, si concorda con quanto deciso in via provvisoria dal CIPE nella sua riunione del 31 luglio 1967, in attesa che venga definito il coordinamento delle agevolazioni regionali con le agevolazioni ex legge n.614.

Restano ferme, inoltre, le misure previste dalla legge n.623 e successive modificazioni per la realizzazione, ammodernamento e sviluppo tecnologico di particolari settori; tali misure sono poste a carico dei fondi della stessa legge n.623 e successive modificazioni.

#### Decorrenza di applicazione

Saranno ammesse alle agevolazioni le iniziative riguardanti sia i nuovi impianti che gli ampliamenti, i cui lavori siano stati iniziati in data successiva al 31 luglio 1967 (vale a dire, all'approvazione da parte del CIPE della delimitazione delle aree depresse del Centro-Nord), mentre per le iniziative nei territori montani il termine, nel modo sopra indicato, decorre dal 28 febbraio 1967, data di entrata in vigore della legge n.38.

./.

Procedure

Le domande di finanziamento corredate da gli elementi necessari per l'accertamento dell'inizio dei lavori devono essere presentate a uno degli Istituti abilitati all'esercizio del credito a medio termine che avvia l'istruttoria bancaria trasmettando i relativi elementi, ai fini della concessione del contributo in conto interesse, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il quale decide con proprio decreto, su proposta del Comitato Interministeriale previsto dalla legge n.623 e successive modificazioni ed integrazioni.

FORMULAZIONE DEI CRITERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER LA REALIZZAZIONE COORDINATA DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI, PREVISTI DALLA LEGGE 22 LUGLIO 1966, N.614, CON GLI INTERVENTI A CARATTERE ORDINARIO, RELATIVAMENTE ALLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART.6 ED ALL'ART.12 DELLA MEDESIMA LEGGE N.614.

In considerazione che quanto esposto all'attenzione dell'On.le Comitato nella premessa della memoria relativa al settore industriale, sembra essere, nelle linee generali, valido anche per il settore turismo, si prega l'On.le Comitato medesimo di voler esaminare le seguenti proposte al fine

di pervenire alla formulazione delle proposte di piano di coordinamento da presentare al CIPE ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1966 n.614.

#### Graduazione degli interventi

La concessione degli incentivi finanziari allo sviluppo turistico - previsti dall'art.6 della legge 22 luglio 1966, n.614, per le zone riconosciute depresse ai sensi dell'art.1 della legge stessa, e dall'art.12 della stessa legge n.614, nonché dall'art.4 della legge 15 febbraio 1967, n.38, per i territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n.991 e successive modificazioni ed aggiunte -, sarà effettuata in base a criteri che terranno conto delle caratteristiche e dell'intensità dello sviluppo turistico nelle diverse zone.

#### Le agevolazioni finanziarie ai territori montani.

##### Beneficiari

Le agevolazioni possono essere concesse a:

- a) imprenditori, singoli o associati, che svolgano o intendano svolgere attività di produzione di servizi nel settore turistico-alberghiero;
- b) enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche;

c) consorzi di enti locali.

Tipi di opere

Sono oggetto delle agevolazioni:

- a) opere di costruzione, ampliamento e adattamento di immobili destinati o da destinare ad uso alberghiero o ricettivo, compreso - limitatamente alle agevolazioni creditizie - l'acquisto del terreno o dell'immobile adibito a da adibire ad uso alberghiero o ricettivo;
- b) attrezzature e impianti fissi connessi con l'utilizzazione turistica di immobili destinati o da destinare ad uso alberghiero o ricettivo;
- c) opere di costruzione, ampliamento, adattamento e attrezzature di impianti e servizi complementari alle attività turistiche, e, comunque, idonei a favorire l'attività stessa (compresi gli impianti di elettrificazione, i collegamenti telefonici ed altri simili purchè siano a stretto servizio dell'attività turistica).

Destinazione degli investimenti

Le opere previste nel precedente paragrafo dovranno essere destinate a:



- a) alberghi, pensioni, locande, autostelli, case per ferie per lavoratori, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero, anche se costituiti in complessi di singole unità abitative diffuse o concentrate a proprietà frazionata, purchè ne siano assicurate la destinazione alberghiera e la gestione unitaria;
- b) opere, impianti, attrezzature fisse e servizi complementari delle attività turistiche o comunque idonei a favorirle: ristoranti, bar e altri posti di ristoro comunque denominati facenti parte di un complesso ricettivo, uffici di informazione ed assistenza turistica, funivie, seggiovie, sciovie cabinovie, impianti igienici, servizi e posti di pronto soccorso, infermerie, servizi di cura termali, impianti sportivi e ricreativi, ed altri impianti e servizi complementari.

#### Tipi di agevolazione

##### A. Contributi a fondo perduto

###### Beneficiari e ammontare massimo del contributo

- a) contributo fino ad un massimo del 10% sulla spesa riconosciuta ammissibile da concedersi alle imprese, agli Enti locali e loro Consorzi per la realizzazione delle opere di costruzione, ampliamento, adattamento ed attrezzature di immobili destinati o da destinare ad uso

alberghiero o ricettivo;

- b) contributo fino ad un massimo del 10% della spesa riconosciuta ammissibile da concedersi agli Enti locali ed ai loro Consorzi per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche e comunque idonei a favorirle.

Per gli esercizi alberghieri di categoria "lusso" il contributo non potrà superare il 5%.

Possono essere ammesse a contributo, oltre alle iniziative successive alla data di entrata in vigore del presente piano, anche le opere, i cui lavori siano iniziati dopo il 13 agosto 1966 (data di entrata in vigore della legge).

#### B. Mutui a tasso agevolato

##### Opere ammesse

I mutui a tasso agevolato sono concessi per la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento e l'attrezzatura di immobili ad uso di alberghi, di pensioni, di locande, di villaggi turistici a tipi alberghiero, anche se costituiti in complessi di singole unità abitative diffuse o concentrate a proprietà frazionata, purchè ne

siano assicurate la destinazione alberghiera e la gestione unitaria, nonchè di autostelli, di case per ferie per lavoratori, di ostelli per la gioventù, di campeggi e per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, o, comunque, idonei a favorire le attività stesse.

#### Beneficiari

Possono beneficiare dei mutui le imprese, gli Enti locali ed i loro Comuni. (v. sopra).

#### Durata

La durata dei mutui è stabilita in 18 anni per l'acquisto del terreno o dell'immobile destinato o da destinare ad uso alberghiero, per le opere murarie, gli impianti fissi e le attrezzature relative ad immobili destinati o da destinare alle ricettività alberghiera e turistica ed in 10 anni per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari dell'attività turistica.

#### Tasso di interesse di entità massima del credito

Il tasso d'interesse, comprensivo di spese e di ogni onere accessorio, è fissato nell'ordine del 3,50%.

./.

Il finanziamento è concesso nella misura massima del 60%.

Agevolazioni finanziarie nelle zone depresse delimitate ai sensi dell'art.1 della legge n.614.

Beneficiari.

Le agevolazioni possono essere concesse a:

- a) imprenditori, singoli o associati, che svolgano o intendano svolgere attività di produzione di servizi nel settore turistico-alberghiero;
- b) enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche.

Tipi di opere.

Sono oggetto delle agevolazioni:

- a) opere di costruzione, ampliamento, adattamento di immobili destinati, o da destinare, ad uso alberghiero o ricettivo, compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile adibito o da adibire ad uso alberghiero o ricettivo;
- b) attrezzature ed impianti fissi connessi con la utilizzazione turistica di immobili destinati o da destinare, ad uso alberghiero o ricettivo;

- c) opere di costruzione, ampliamento, adattamento e attrezzatura di impianti e servizi complementari alle attività turistiche, o, comunque, idonei a favorire le attività stesse (compresi gli impianti di elettrificazione, i collegamenti telefonici ed altri simili, purchè siano a stretto servizio delle attività turistiche).

#### Destinazione degli investimenti

Gli investimenti di cui alle opere previste nel precedente paragrafo dovranno essere destinate a:

- a) alberghi, pensioni, locande, autostelli, case per ferie per lavoratori, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero, anche se costituiti in complessi di singole unità abitative diffuse o concentrate a proprietà frazionata, purchè ne siano assicurate la destinazione alberghiera e la gestione unitaria;
- b) opere, impianti, attrezzature fisse e servizi complementari alle attività turistiche e comunque idonei a favorirle: ristoranti, bar ed altri posti di ristoro comunque denominati facenti parte di un complesso ricettivo, uffici di informazione turistica, opere di segnaletica turistica, funivie, seggiovie, cabinovie, sciovie, impianti igienici,

servizi e posti di pronto soccorso e infermerie, servizi di cura termali, impianti sportivi e ricreativi ed altri impianti e servizi complementari.

#### Durata

La durata dei mutui è stabilita in 18 anni per l'acquisto del terreno o dell'immobile destinato o da destinare ad uso alberghiero, per le opere murarie, gli impianti fissi e le attrezzature relative agli immobili destinati o da destinare alla ricettività alberghiera e turistica ed in 10 anni per la realizzazione di opere, di impianti e di servizi complementari all'attività turistica.

#### Tasso di interesse ed entità massima del credito.

Il tasso di interesse, comprensivo di spese e di ogni onere accessorio, è fissato nell'ordine del 4%.

Il finanziamento è concesso nella misura massima del 60%.

Sono ammesse alle agevolazioni, oltre alle iniziative successive all'entrata in vigore del presente piano, anche le opere i cui lavori siano iniziati dopo il 31 luglio 1967 (data di approvazione della delimitazione da parte del CIPE).

### Procedure

Le domande di finanziamento devono essere presentate ad uno degli Istituti abilitati al Credito Alberghiero Turistico, il quale avvia l'istruttoria bancaria inviando gli elementi necessari ai fini della concessione dell'agevolazione in conto interessi al Ministro del Turismo e dello Spettacolo e, per conoscenza, al Ministro pr gli interventi straordinari del Centro-Nord. Il Ministro per il Turismo e lo Spettacolo decide con proprio decreto su proposta della Commissione Interministeriale prevista dalla presente memoria.

Le domande di contributo a fondo perduto devono essere presentate agli enti provinciali del turismo che avviano la istruttoria e trasmettono i relativi elementi al Ministro del Turismo e dello Spettacolo e, per conoscenza, al Ministro per gli interventi straordinari del Centro-Nord, ai fini della concessione del suddetto contributo. Il Ministro del Turismo e dello Spettacolo decide con proprio decreto su proposta della Commissione Interministeriale prevista dalla presente memoria.

### Disposizioni generali

In analogia a quanto previsto ed effettuato per la concessione degli incentivi all'industria si propone la istituzione, presso il Ministero del Turismo, di una Commissione Interministeriale per la definizione delle modalità e delle procedure e

per la concessione dei contributi a fondo perduto e delle agevolazioni creditizie. Della Commissione, presieduta dal Ministro per il Turismo (che potrà delegare il Sottosegretario di Stato), faranno parte rappresentanti del Ministero del Turismo, del Comitato dei Ministri per le zone depresse del Centro-Nord, del Ministero del Bilancio, del Ministero dei Lavori Pubblici, del Ministero dell'Industria e Commercio ed un rappresentante degli Enti Provinciali del Turismo. La Commissione suddetta verrà a cessare la sua attività con l'approvazione del disegno di legge concernente le provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica, in quanto la Commissione prevista dall'art.14 del relativo disegno di legge sarà integrata dai rappresentanti del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e le zone depresse del Centro-Nord.

Al fine di rendere concretamente operanti gli interventi della legge n.614, nell'industria e nel turismo dopo l'approvazione dei criteri per l'attuazione del Piano di coordinamento riferito ai suddetti settori, si propone che si proceda ad una parziale ripartizione di fondi tra i due settori a valere sull'esercizio 1967, da contenere peraltro in limiti tali da non pregiudicare le decisioni finali che saran



no effettuate in ordine alla ripartizione globale prevista dalla legge tra tutti i settori di investimento.

Lo stanziamento dovrebbe coprire il periodo necessario per la formulazione, l'approvazione e l'entrata in vigore del Piano generale di coordinamento secondo le procedure fissate dalla legge n.614.

Tenendo conto sia della prevedibile durata di detto periodo, sia dell'entità delle iniziative che attendono di essere agevolate dalla legge n.614, nonché dai tempi tecnici-amministrativi per l'istruttoria ed approvazione delle pratiche e la assunzione degli impegni, si ritiene che, sui 39.380 milioni assegnati agli interventi della legge n.614 per l'esercizio 1967, sia possibile destinare sin da ora, agli interventi nell'industria e nel turismo, la somma di 8 miliardi così ripartiti:

- 4 miliardi per le agevolazioni al settore industriale per la copertura degli oneri finanziari connessi all'applicazione delle disposizioni della legge 614 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4 miliardi per le agevolazioni al settore turistico, per la concessione di contributi in conto capitale e di mutui a tasso agevolato.

Si prospetta all'On.le Comitato dei Ministri l'opportunità di sottoporre tale ripartizione al

./.

CIPE, insieme ai criteri per l'attuazione del Piano di coordinamento degli interventi nell'industria e nel turismo.

Successivamente, il Ministero del Tesoro sarà chiamato, a norma dell'art.13 della legge n.614, a provvedere con propri decreti all'attribuzione delle somme previste ai singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti.

Conclusa l'esposizione del Presidente del Comitato dei Ministri, si apre la discussione.

Al termine dell'esame dei diversi punti, vengono approvate le proposte contenute nell'esposizione effettuata dal Ministro Presidente del Comitato dei Ministri, con le modifiche di seguito indicate:

#### Industria

Il limite di 500 dipendenti, indicato a pagina 34, è eliminato.

I limiti di capitale investito per le medie e piccole imprese industriali ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla legge n.614, ed indicati o richiamati alle pagine 34, 36, 37 e 38 vengono elevati a:

- 5 miliardi nella 1^ zona (Lazio, Umbria e Marche);
- 5 miliardi nella 2^ zona (Toscana, Emilia-Romagna e Veneto);

- 1,5 miliardi nella 3<sup>a</sup> zona (Piemonte, Liguria e Lombardia);
- 5 miliardi nella 4<sup>a</sup> zona (Regioni del Nord a statuto speciale).

Viene confermata come percentuale massima di finanziamento il 70% delle spese riconosciute ammissibili, entro il limite di 1 miliardo di lire previsto dalla legge n.623.

Il tasso di interesse per i finanziamenti da concedere alle medie e piccole imprese industriali è confermato nell'ordine del 4% annuo posticipato, comprensivo di ogni onere e spesa di istruttoria, nelle Regioni del Nord a statuto speciale.

Viene stabilito che, in ordine ai problemi delle concessioni creditizie a carico della legge n.614 nelle Regioni a statuto speciale, siano presi accordi fra il Ministero dell'Industria, la Segreteria del Comitato dei Ministri e le Regioni medesime.

### Turismo

Viene precisato che la Commissione Interministeriale prevista a pagina 50, ha una funzione consultiva. Pertanto, il penultimo e l'ultimo capo verso del paragrafo "procedure" della pagina 50 devono intendersi così modificati "Il Ministro del Turismo e dello Spettacolo decide con proprio de-

creto previa consultazione della Commissione Interministeriale prevista dalla presente memoria".

In ultimo, in riferimento ai problemi sia di coordinamento degli incentivi con le provvidenze delle regioni del Nord a statuto speciale sia di concessione delle agevolazioni e della gestione dei fondi della legge n.614 nelle regioni, il Comitato autorizza lo svolgimento di appositi incontri fra il Ministero del Turismo, la Segreteria del Comitato dei Ministri e le Regioni medesime.

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE

./.